DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1991

che modifica la decisione 89/15/CEE relattiva al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni paesi terzi

(91/487/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE [2], in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche [3], in particolare l'articolo 7 in abbinamento con la direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali [4], in particolare l'articolo 6,

considerando che in applicazione delle decisione 89/15/CEE [5], modificata da ultimo dalla decisione 90/485/CEE [6], gli Stati membri continuano ad autorizzare le importazioni di carni fresche e di animali vivi, provenienti da taluni paesi terzi figuranti nell'allegato alla decisione 89/15/CEE e alle condizioni previste nel detto allegato;

considerando che le autorità dell'Islanda hanno inviato sufficienti informazioni sulla loro legislazione per quanto riguarda l'utilizzazione di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena e tireostatica, nonché informazioni specifiche sul piano in cui si precisano le garanzie offerte da detti paesi in materia di controlli dei residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria A I e II della decisione 86/469/CEE e che tali garanzie possono essere considerate equivalenti a quelle derivanti dall'applicazione delle direttive 85/358/CEE [7] e 86/469/CEE del Consiglio;

considerando che le autorità di questo paese hanno inoltre garantito che nessuna carne proveniente da animali cui sono stati somministrati in qualsiasi modo sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena saranno esportati verso la Comunità;

considerando che occorre, per questo tipo di sostanze, autorizzare le importazioni di carni fresche ovine provenienti dall'Islanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 89/15/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45.
[3] GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
[4] GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.
[5] GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.
[6] GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 46.
[7] GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46.

ALLEGATO

Paesi terzi	Specifiche
Argentina	
Australia	
Austria	
Botswana	
Brasile	
Bulgaria	
Canada	(1) (2)
Cecoslovacchia	
Cile	
Finlandia	
Groenlandia	
Islanda	
Iugoslavia	
Madagascar	
Malta	
Messico	
Namibia	
Norvegia	
Nuova Zelanda	
Paraguay	
Polonia	
Romania	
Stati Uniti d'America	(3)
Sudafrica	
Svezia	
Svizzera	
Swaziland	
Ungheria	
Uruguay	
Zimbabwe	

(1) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate alle carni ottenute da vacche adibite esclusivamente alla produzione di latte.

(2) Le importazioni di animali vivi della specie bovina sono limitate ai bovini adibiti alla riproduzione e ai vitelli di razze da latte di età inferiore ai quindici giorni e destinati all'ingrasso.

(3) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate alle carni ottenute da vacche adibite esclusivamente alla produzione di latte oppure alle carni :

a) che corrispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e

b) che sono state ottenute da stabilimenti di carni fresche approvvigionantisi in animali da macello presso aziende riconosciute dalla Commissione ed i cui nomi fanno oggetto di una comunicazione specifica della Commissione agli Stati membri.